17502/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ud. 08/06/2016 - PU

R.G.N. 24081/2014

Cron. 17502

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -

Dott. FELICE MANNA - Consigliere -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24081-2014 proposto da:

(omissis) SPA - DIREZIONE REGIONALE (omissis) -, in persona del (omissis) elettivamente domiciliata in ROMA, (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, (omissis) (omissis) presso gli UFFICI DELL'AVVOCATURA

4177-16

COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA, (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8356/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato (omissis) difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

(omissis) spa propone ricorso per cassazione contro (omissis) e nei confronti di (omissis) , che resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma 10.4..2014 che ha condannato (omissis) ed (omissis) in solido alle spese.

Parte ricorrente denunzia violazione dell'art. 91 e dell'art. 97 cpc , 12, 24, 25 dpr 602/1973 per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere (omissis) soccombente in primo grado e conseguentemente nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi.

E' il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all'art. 617 cpc nei termini perentori di legge ma anche l'opposizione ex lege 689/81 e quella ex art. 615 cpc (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).

Nella specie, l'opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.

A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.

Al riguardo va rilevato che, se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in euro 700 di cui 600 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun controricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Roma 8 giugno 2016.

Il consigliere estensore il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 1 SET. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI